(N. 1134)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1955 (V. Stampato N. 1749)

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero (MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1955

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione delle valute estere allo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione delle valute estere allo Stato, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 8, alle parole: decreto legisla-

tivo 26 marzo 1946, n. 139, sono sostituite le parole: decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139; e alle parole: decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, sono sostituite le parole: decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347.

p. Il Presidente della Camera dei deputati
TARGETTI,

ALLEGATO.

Decreto-legge 28 luglio 1955 n. 586, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 29 luglio 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 103, concernente la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero;

Visto il regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante le norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, concernente nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, relativo alle norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, convertito nella legge 4 novembre 1949, n. 830, concernente le modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere:

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

ART. 1.

Le valute estere che saranno determinate con decreti del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro sono versate dalle persone fisiche o giuridiche tenute all'obbligo dell'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute stesse, alla Banca d'Italia o ad una delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, per l'accreditamento in conti soggetti alla disciplina stabilità dal presente decreto-legge, aperti al nome delle persone fisiche o giuridiche stesse.

Art. 2.

La valute estere di cui all'articolo 1 possono essere utilizzate dal titolare del conto per pagamenti all'estero dipendenti da importazioni di merci e per servizi nonchè per pagamenti di natura finanziaria, in confor-

mità alla legislazione vigente e, quando la legge lo richieda, in conformità alle autorizzazioni generali e particolari del Ministro per il commercio con l'estero. L'utilizzazione per gli scopi indicati deve aver luogo entro la quindicina di calendario successiva a quella di accreditamento delle valute nei conti di cui all'articolo 1.

Le valute estere medesime possono essere altresì cedute nel termine di cui al comma precedente alle banche di cui all'articolo 1 che destinano le valute acquistate a norma del presente articolo per farne immediata cessione mediante accreditamento in conti del genere di quelli previsti all'articolo 1 a persone fisiche o giuridiche aventi domicilio nel territorio della Repubblica. Le dette persone fisiche o giuridiche sono obbligate ad utilizzare le valute medesime soltanto per le operazioni stabilite al primo comma del presente articolo entro la quindicina di calendario successiva a quella dello accredimento nel conto aperto al loro nome.

Le banche possono altresì acquistare le valute determinate con i decreti di cui all'articolo 1 direttamente da persone fisiche o giuridiche non tenute all'obligo della offerta in cessione per destinarle immediatamente ai medesimi scopi stabiliti dal presente articolo.

Art. 3.

Le valute estere determinate con i decreti di cui all'articolo 1 sono quotate presso tutte le Borse valori della Repubblica ed a cura dell'Ufficio italiano dei cambi è giornalmente accertato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il corso ufficiale delle dette valute, che è quello medio risultante per ciascuna valuta dalle quotazioni di chiusura alle Borse di Roma e di Milano.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte le modalità per assicurare, in caso di sospensione delle operazioni delle Borse valori, per le ferie estive e per qualsiasi altro motivo, la continuità delle quotazioni ufficiali di chiusura delle valute estere presso le Borse di Roma e di Milano.

Quando successivi decreti del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro abroghino o modifichino i decreti emanati ai sensi dell'articolo 1, le valute estere che cessano di essere ammesse alla disciplina stabilita dal presente decreto-legge, sono escluse dalle quotazioni presso tutte le Borse valori della Repubblica.

Art. 4.

Allo scopo di facilitare le operazioni di acquisto e dell'immediata cessione delle valute estere determinate con i decreti di cui all'articolo 1, le banche possono negoziare le valute stesse fra di loro, con l'Ufficio italiano dei cambi, e, nei limiti delle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, con banche dell'estero.

Art. 5.

I titolari dei conti in valuta estera aperti ai sensi del presente decreto-legge sono tenuti ad offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi non oltre il secondo giorno feriale successivo a quello in cui scadono i

termini indicati negli articoli precedenti, le valute estere non utilizzate. L'Ufficio italiano dei cambi ne effettua l'acquisto sulla base del minor corso ufficiale di cambio accertato nel periodo intercorso fra il giorno di accreditamento nel conto e il giorno della effettiva offerta in cessione.

Senza pregiudizio delle sanzioni previste al successivo articolo 7 il tasso di cambio determinato ai sensi del comma precedente si applica anche alle cessioni delle valute estere offerte dopo decorso il termine indicato al primo comma e di quelle già accreditate nei conti previsti dai precedenti articoli ed utilizzate per le operazioni indicate al primo comma dell'articolo 2, le quali per qualsiasi ragione non si siano perfezionate.

Art. 6.

Le banche presso le quali sono istituiti i conti in valuta estera aperti ai sensi del presente decreto-legge, hanno l'obbligo di controllare che l'utilizzo delle somme accreditate nei conti stessi abbia luogo in conformità alle disposizioni emanate dal Ministro per il commercio con l'estero dentro i termini stabiliti negli articoli precedenti e che in caso di decadenza dei termini stessi la cessione all'Ufficio italiano dei cambi avvenga ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7.

Ferme le pene stabilite da altre norme legislative, alle violazioni delle disposizioni del presente decreto-legge si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Art. 8.

Sono abrogati il decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 139, il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, il decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, ed ogni altra disposizione che contrasti con quelle del presente decreto-legge o sia con esse incompatibile.

Art. 9.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 28 luglio 1955

GRONCHI

SEGNI — MATTARELLA — GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO